



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 1 DEL 03/01/2025

OGGETTO: ORARI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2025.

IL SINDACO

PRESO ATTO del quadro normativo costituito da:

- art. 28, comma 12, del d.lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), dove si rimette in capo al Sindaco la competenza relativa alla fissazione degli orari di svolgimento delle fiere e dei mercati, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione;
- legge Regione Emilia-Romagna n.12 del 25/06/1999 “*Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114*”, all’art. 1, comma 2, lettera c), ove si rimanda la competenza a determinare gli indirizzi in materia di orari di vendita, di cui all’art. 28, comma 12, del sopraccitato decreto, alla Giunta Regionale;
- punto 3 “*Indirizzi in materia di orari di vendita*” dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n.1368/99 recante “*Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999 n.12*”;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 154 /2001 “*L.R. 5 luglio 1999 n.14, art16: individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte*”, nella quale, tra i comuni ad economia prevalentemente turistica o città d’arte, viene elencato il Comune di Traversetolo, riconoscendogli questa caratteristica su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo dell’anno;
- art. 3, co.1, lettera d-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”, convertito in legge con modifiche dalla legge 4/8/06 n.248, così come modificato dall’art. 31, co.1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge con modifiche dalla legge 22/12/11 n.214;

VISTA la mutata disciplina degli orari a cui sono sottoposte le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114/98, e di somministrazione alimenti e bevande, le quali sono svolte senza limiti e prescrizioni in materia di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, di obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio;

VISTO il parere espresso dalla Regione Emilia Romagna pervenuto al protocollo generale del Comune di Traversetolo in data 14/3/13 al n. 4732, secondo il quale gli orari e i giorni di svolgimento dei mercati e delle fiere svolte su aree di proprietà o disponibilità pubblica, quindi destinate all’uso da parte dell’intera collettività, sono condizionati dalla concreta disponibilità del suolo pubblico, secondo il calendario degli eventi determinato dal Comune, sulla base della valutazione e del contemperamento dei diversi interessi pubblici sottesi all’utilizzo dello stesso;

VALUTATO:

- che il Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), agli artt. 822, 823 e 824, attribuisce lo status di beni appartenenti al demanio pubblico alle strade ed alle piazze di proprietà comunale e pone sotto il regime demaniale i mercati comunali e in tal modo sancisce l’inalienabilità, l’imprescrittibilità e l’insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non mediante concessione;
- che in capo agli attuali concessionari del mercato domenicale esistono concessioni di suolo pubblico: atti di diritto amministrativo, con i quali la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica dei destinatari;
- che, come indicato dalla Regione nel parere soprariportato, il Comune, nello stabilire le giornate in cui si svolge il mercato, deve, di fatto, prevedere i giorni in cui le strade e le piazze vengono sottratte al godimento da parte dell’intera collettività a favore di soggetti terzi che l’utilizzano per lo svolgimento della propria attività economica imprenditoriale;

- di dover rispettare il presupposto di cui all'art. 3 del D.L. 223/06: *“tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale”*;
- che tradizionalmente il mercato di Traversatolo si svolge 50 domeniche/anno, comprensive delle tre fiere annuali, su 52 domeniche standard;
- che secondo il calendario 2025 le principali feste nazionali e/o religiose che coincidono con la domenica saranno: il 20/04/2025 Pasqua di Resurrezione, data per la quale l'Amministrazione Pubblica è chiamata a decidere se consentire lo svolgimento del mercato o mantenere in capo alla collettività il diritto generale a fruire delle vie e piazze pubbliche, alla luce delle valutazioni sopra illustrate, contemperando il diritto generale in capo alla collettività di usufruire dello spazio pubblico ed il diritto alla libera concorrenza in capo agli imprenditori commerciali su aree pubbliche;

CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione Area Servizi Istituzionali, ai sensi dell'art. 3 *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile”* del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2013 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO CHE:

- non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente dovuti a minori o maggiori entrate derivanti dallo svolgimento o meno del mercato, in quanto le stesse sono calcolate in modo forfettario come definito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 30/08/2001 *“Modifica deliberazione Giunta n.375 del 14/06/1995 “Determinazione delle domeniche annuali per quantificare il totale delle imposizioni annesse alle concessioni di suolo pubblico”* a seguito dell'entrata in vigore della legge 20/11/2000 n.336 *“Ripristino della Festività Nazionale del 02 giugno, data di fondazione della Repubblica”*;
- analogamente a quanto sopra non vi sono riflessi indiretti sulla spesa relativa al servizio di spazzamento delle strade che si effettua a fine mercato o sul servizio di vigilanza locale;

TENUTO CONTO:

- del vigente regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.;
- del vigente regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 13 del 29/06/2020 e ss.mm.ii.;
- del vigente regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Area o Unità operativa approvato con deliberazione n. 61 del 09/11/2005;
- dei pareri espressi dalle associazioni Ascom di Parma (pervenuto al protocollo generale del Comune di Traversetolo in data 20/12/2024 al n. 26484) e Confesercenti Parma (pervenuto in data 02/01/2025 al n. 61);

ORDINA

- è autorizzato lo svolgimento del mercato domenicale, tutto l'anno, con **orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 13:15**;
- il mercato non si svolgerà nel giorno: 20/04/2025 Pasqua di Resurrezione;
- in occasione della fiera annuali, l'orario di svolgimento è il seguente: Fiera di Maggio 25/05/2025 – dalle ore 7:30 alle ore 20:00, Fiera di Settembre 07/09/2025 – dalle ore 7:30 alle ore 19:30 e Fiera di San Martino 09/11/2025 – dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- **l'allestimento delle attrezzature può iniziare dall'orario di chiusura al traffico delle piazze e vie del capoluogo destinate ad essere occupate dal mercato/fiera. L'area occupata va TASSATIVAMENTE sgombrata, pulita e liberata entro 60 minuti dall'orario di cessazione delle vendite**;
- per prevenire pericoli, intralci e disagi derivanti dall'eventuale circolazione dei mezzi degli operatori del mercato durante l'orario stabilito per le vendite, si rimanda all'art.3 *“Uso dei veicoli”* del vigente regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.;
- l'orario di inizio delle operazioni di “spunta” coincide con l'inizio dell'orario delle vendite sul mercato o sulla fiera;

- l'orario di svolgimento del **MERCATINO CONTADINO** e del **MERCATO A TEMA "AGRICOLTURA" IN PIAZZA GARIBALDI** coincide con quello del mercato;
- l'orario di svolgimento delle attività di esposizione delle ditte e di vendita dei produttori agricoli di **Piazza Marzabotto** è il seguente:
 - dalle ore 8:00 alle ore 13:15;
 - in occasione delle fiere annuali, l'orario di svolgimento del mercato si protrarrà fino alle ore 20:00 a maggio, ore 19:30 a settembre e fino alle ore 18:00 a novembre;
- in occasione delle fiere di Maggio, Settembre e di S. Martino, tutti gli operatori, compresi quelli che commercializzano prodotti ittici, rosticcerie, fiori e piante, gli espositori ed i produttori di piazza Marzabotto e comunque chiunque prenda parte alla manifestazione, devono attenersi agli orari fissati e sopra indicati, **senza eccezione alcuna** (art.2, co.2, del regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.);
- vengono fissati i seguenti **orari di vendita** per il commercio su aree pubbliche in forma **ITINERANTE**:
 - il limite giornaliero dell'attività di vendita è dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
 - l'attività di vendita in forma itinerante è vietata in concomitanza con lo svolgimento del mercato/fiera nelle giornate di domenica all'interno del centro abitato del capoluogo così come identificato dai vigenti strumenti urbanistici.

SANZIONI

Per le violazioni alla presente ordinanza si applica il "Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Area o Unità operativa", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.61 del 9/11/05, che all'art.3 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria comportante il pagamento di una somma in danaro da euro 25,00 a euro 500,00.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81.

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

Traversetolo, li 03/01/2025

firmato digitalmente
IL SINDACO
 DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere
 S.C.p.A.